

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2325)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(PRETI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1962

Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, costituito con la legge 23 luglio 1942, n. 1023, si è dimostrato in questi ultimi anni un valido strumento per rafforzare sui mercati esteri la presenza dell'economia italiana.

Da una parte è stato possibile, con l'invio di borsisti, assicurare una maggior rappresentanza operativa italiana in taluni Paesi lontani, nei quali l'organizzazione commerciale italiana *in loco* era insufficiente, dall'altra l'addestramento all'estero nella pratica del commercio internazionale di giovani, opportunamente selezionati con un concorso, ha costituito un mezzo efficace per la formazione dei nostri quadri per l'esportazione.

I nuovi e più vasti compiti che ora spettano alla *promotion* delle esportazioni per affermare più decisamente la nostra economia sui mercati mondiali e per far sì che la domanda estera sia una delle permanenti forze propulsive del nostro sviluppo economico impongono un rafforzamento di tutti gli strumenti di *promotion* di cui si è attualmente in possesso.

Fra questi, anche il F.A.B. esige un adeguato potenziamento. A tale scopo è necessario innanzi tutto dare maggiore chiarezza alle norme legislative che lo regolano. Manca, infatti, nella legge costitutiva del Fondo una delimitazione precisa della « consistenza patrimoniale ».

Ciò crea delle incertezze riguardo ai mezzi finanziari che possono essere utilizzati per

le finalità del Fondo ed ai mezzi che, invece, devono essere considerati come patrimonio inalienabile. La questione è stata sollevata dal Comitato di amministrazione del F.A.B. e dal Collegio dei revisori che, in base alle vigenti norme regolamentari (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626) è preposto al controllo sulla gestione finanziaria del F.A.B.

Si è ritenuto perciò necessario precisare l'entità del patrimonio avente carattere inalienabile, fissandolo ad un capitale fruttifero

di lire 10 milioni versato presso la Cassa depositi e prestiti ed indicare le entrate di cui il Fondo può disporre per l'assegnazione delle borse di pratica commerciale. Fra tali entrate è compreso il contributo del Ministero del commercio con l'estero a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

L'articolo 3 demanda al regolamento di esecuzione — che sarà adeguato alle nuove norme contenute nel presente provvedimento — la determinazione, tra l'altro, dei requisiti di ammissione al concorso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023 è modificato come segue:

« È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.).

Le borse vengono conferite a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero e che dimostrino, attraverso un concorso per titoli e per esami, particolari attitudini per il commercio estero ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato con l'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio del Fondo è costituito da un capitale fruttifero di lire 10.000.000 versato alla Cassa depositi e prestiti.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dagli interessi sul capitale costituito in patrimonio;

b) dal contributo annuo globale di lire 10.000.000 a carico delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, la cui misura

per ogni singola Camera sarà determinata, di anno in anno, dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovrimposte ed il cui versamento al Fondo sarà effettuato dalle Camere stesse, con le modalità stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno;

c) dal contributo corrisposto dal Ministero del commercio con l'estero a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083;

d) da eventuali contributi ed offerte di altre Amministrazioni, enti o privati;

e) dalle somme disponibili presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, dedotte lire 10.000.000 versate alla predetta Cassa ai sensi del comma precedente.

Con le entrate predette si provvede al pagamento degli assegni mensili e al rimborso delle spese di viaggio ai titolari delle borse, nonché a tutte le altre spese necessarie per il funzionamento del Fondo ».

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria e del commercio, saranno stabilite le nuove norme per l'amministrazione del Fondo, nonché quelle relative ai requisiti di ammissione al concorso, alla concessione e al godimento delle borse ed al controllo dell'attività svolta all'estero dai beneficiari.